



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica: audizione informali in Commissione VIII Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame dell'Atto di Governo n. 44

Come noto, la Legge Concorrenza 124/17, come da ultimo modificata, ha già a suo tempo finalmente disposto il superamento del regime di maggior tutela per i consumatori domestici di elettricità entro il 1° Gennaio 2023. Il successivo DL 152/21 ha poi contestualmente identificato il 2023 come periodo transitorio di permanenza della maggior tutela, per consentire la preparazione di procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali (STG) per i clienti domestici. Procedure che la norma prevede infatti che siano svolte entro il 10 Gennaio del 2024.

Queste tappe conclusive del processo di liberalizzazione del mercato elettrico si affiancano all'azione di recepimento del cosiddetto "Clean Energy Package", e più specificatamente della Direttiva UE 2019/944, rispetto alla quale il D.Lgs 210/21 ha previsto anche la definizione della categoria di clienti vulnerabili. Categoria invero ancora molto ampia, dal momento che l'Articolo 11, Comma 1 del D.Lgs. 210/21 definisce come clienti vulnerabili nel settore elettrico:

- I titolari di bonus elettrico per condizioni economicamente svantaggiate o perché in condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettro-medicali;
- I clienti presso i quali sono presenti persone in condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettro-medicali;
- I clienti che rientrano tra i soggetti con disabilità da L. 104/1992;
- Le utenze ubicate in isole minori non interconnesse;
- Le utenze ubicate in strutture abitative di emergenza per eventi calamitosi;
- I clienti di età superiore a 75 anni, a prescindere dalle loro condizioni economiche e di salute.

Lo stesso D.Lgs 210/21 stabilisce altresì che al termine del regime di maggior tutela i suddetti clienti vulnerabili continueranno ad aver diritto a una specifica tutela di prezzo (a specifiche condizioni economiche e contrattuali definite da ARERA) che tutti i fornitori di energia elettrica del mercato saranno tenuti ad offrir loro. Successivamente, il già citato D.L. 152/21 (all'Articolo 16-ter, Comma 3) ha prorogato in via transitoria il regime di maggior tutela per i clienti vulnerabili, nelle more della definizione delle condizioni economiche a loro dedicate.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Lo schema di Decreto Ministeriale attualmente in esame, che vorrebbe disciplinare i criteri e le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica, si inserirebbe dunque in questo processo, ed intenderemmo in primis in tal senso **esprimere il nostro apprezzamento per la volontà di Parlamento e Governo di confermare la scadenza già prefissata per l'organizzazione delle procedure competitive per l'assegnazione del STG per i clienti domestici**, scadenza che nel corso del tempo è come noto purtroppo stata oggetto di reiterate proroghe, proroghe che hanno generato incertezza per gli operatori di mercato e sempre maggior confusione per i consumatori finali.

Accoglieremmo inoltre con favore la volontà di definire le principali caratteristiche di design regolatorio delle procedure competitive per l'assegnazione del STG in linea con quelle che hanno già positivamente caratterizzato l'assegnazione del medesimo servizio per le microimprese.

Riterremmo in particolare in tal senso che:

- **La fissazione di un tetto al numero massimo di aree aggiudicabili ad un singolo operatore** (eventualmente comunque da rivedere al ribasso nelle procedure dedicate ai clienti domestici, clienti per i quali è come noto ben superiore alla media il livello di concentrazione del mercato);
- **La durata limitata del STG, con la possibilità che al termine di questo periodo, in mancanza di scelta esplicita, il cliente resti comunque in fornitura con il venditore alla sua migliore offerta,**

abbiano svolto un ruolo fondamentale nel garantire l'esito positivo, sia in termini di prezzi che di concorrenzialità, registrato proprio dalle recenti aste per l'assegnazione del STG microimprese.

Intenderemmo tuttavia esprimere anche tutta la nostra preoccupazione per l'ipotizzata **esclusione dall'assegnazione del STG dei clienti vulnerabili, clienti per i quali lo schema di Decreto prorogherebbe invece il servizio di maggior tutela nelle more della definizione della tariffa a loro dedicata**. Riterremmo infatti in tal senso meritevoli di attenzione e **pienamente condivisibili le considerazioni espresse in merito dall'AGCM nel proprio Parere, analisi per le quali la previsione di mantenere in vita il servizio di maggior tutela per servire questa categoria di clienti** – anche se solo in via teoricamente temporanea – **rischierebbe tra l'altro anche di compromettere il raggiungimento di un**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

assetto finale di mercato realmente concorrenziale, assetto realmente concorrenziale che come noto rappresenta uno dei principali obiettivi perseguiti dal percorso di liberalizzazione.

Ciò deriverebbe in prima battuta dall'assai ampia definizione di clienti vulnerabili adottata nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 210/21, definizione che, includendo anche tutti i consumatori oltre i 75 anni di età, senza alcun limite di reddito o di comprovati problemi di salute, comporterebbe l'esclusione dalle prossime procedure competitive di circa la metà della platea di clienti domestici ancora serviti in regime di maggior tutela, riducendola quindi secondo le stime della stessa AGCM da circa 9 milioni a 4/5 milioni. Se ne deduce quindi che **l'impatto di questo passaggio sul livello di concentrazione del mercato sarebbe così negativamente e fortemente depotenziato.**

A ciò si aggiungerebbe anche **l'effetto distorsivo che deriverebbe sul mercato libero dall'identificazione del servizio di maggior tutela come temporaneo regime di prezzo per la vulnerabilità.** Infatti, dal momento che tale servizio può come noto di fatto esser erogato solo da esercenti collegati al distributore elettrico monopolista locale, durante il periodo transitorio – e quindi ipoteticamente fino al 1 aprile 2027 -, le società di vendita non verticalmente integrate operanti sul mercato libero non potrebbero offrire il servizio dedicato ai clienti vulnerabili. Il rischio sarebbe quindi quello di un **massiccio rientro in maggior tutela di clienti con caratteristiche di vulnerabilità che in passato avevano già compiuto una loro scelta attiva di fornitura sul libero mercato, ottenendo così proprio l'effetto opposto del perseguito riequilibrio in ottica concorrenziale della struttura di mercato.** Effetto che sarebbe ancor più gravemente amplificato qualora il servizio ai clienti vulnerabili che non avessero scelto un fornitore di libero mercato, una volta definita la tariffa a loro dedicata, non fosse oggetto di un'assegnazione mediante procedure aperte e competitive, ma piuttosto di un tacito trascinarsi in fornitura con società di vendita collegate agli attuali esercenti la tutela. Rispetto a questa eventualità non ci sembrerebbe esserci chiarezza nello schema di Decreto, ma **riteniamo comunque che la possibilità del trascinarsi sia esplicitamente da escludere, pena la replica dell'attuale struttura del mercato tutelato** (struttura come noto ancora purtroppo altamente concentrata), **anche sull'assetto finale del mercato conseguente al processo di liberalizzazione.**

In sintesi, **intravediamo il concreto rischio che dall'impostazione propostaci, ovvero dall'esclusione dei consumatori vulnerabili dall'assegnazione del STG, discendano esiti**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

palesamente confliggenti con gli obiettivi da sempre perseguiti anche dal legislatore in termini di:

- concorrenzialità e pluralismo del mercato;
- protezione dei clienti vulnerabili stessi.

Su quest'ultimo punto è infatti importante evidenziare come, stanti anche i positivi risultati emersi dalle precedenti aste per le microimprese, che hanno come noto positivamente registrato prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli della tutela, l'esclusione dei consumatori vulnerabili dalle procedure STG porterebbe con sé la concreta e paradossale possibilità che proprio i consumatori finali più vulnerabili si trovino a pagare un prezzo superiore rispetto ai consumatori domestici non vulnerabili assegnati al STG.

Riterremmo in tal senso che i rischi sopra illustrati potrebbero esser evitati qualora, anziché fissare la scadenza ultima per la cessazione della maggior tutela al 2027, si procedesse rapidamente alla definizione delle condizioni economiche per la vulnerabilità, condizioni che potrebbero poi esser offerte su richiesta dei clienti aventi diritto da tutte le società di vendita già a partire da gennaio 2024. Ciò risulterebbe in una positiva e definitiva eliminazione della maggior tutela e delle palesi distorsioni ad essa connesse, garantendo al contempo pienamente una fornitura a condizioni dedicate ai consumatori vulnerabili.

Non vedremmo peraltro in tal senso particolari motivi o difficoltà che portino a dover posticipare ad oltre il 2023 la definizione della tariffa dedicata ai vulnerabili, dal momento che la sua struttura è già dettagliatamente descritta nell'Art. 11 Comma 2 del D.Lgs. 210/21¹ e di fatto ricalca quanto la stessa ARERA ha già proceduto a definire - per l'applicazione dal gennaio 2024 – per i consumatori vulnerabili del mercato gas. Una definizione entro la fine del 2023 consentirebbe inoltre di non allontanarsi eccessivamente dalla scadenza del 1° Gennaio 2023, fissata appunto dalla norma primaria per l'introduzione della disciplina dedicata a questi consumatori (cfr. Art. 11, Comma 2 del Dlgs 210/21).

¹ "A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela (...), i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo la fornitura di energia elettrica **ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati**"



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In tal caso **tutti i clienti domestici ancora in maggior tutela potrebbero esser oggetto sin da subito delle procedure di assegnazione del STG domestici, avendo poi comunque i vulnerabili anche la facoltà di scegliersi il prezzo per loro più conveniente** tra quello emergente dalle aste per il STG, la tariffa a loro dedicata o un'altra offerta di mercato libero. Questo assicurerebbe inoltre coerenza nel rispetto delle scadenze per la rimozione della tutela su entrambi i mercati, elettrico e gas, e ridurrebbe il numero di tipologie di fornitura diverse presenti per l'elettricità, forniture la cui elevata numerosità anche AGCM ha identificato come ulteriore significativo ostacolo all'orientamento del cliente.

Qualora poi per altri motivi non fosse comunque possibile la contestuale assegnazione del STG per tutti i consumatori domestici, inclusi quindi anche i vulnerabili, **riterranno in ogni caso fondamentale che il Decreto preveda esplicitamente che le successive aste per l'assegnazione del STG per i vulnerabili si tengano a stretto giro (e certo non nel 2027...)**, così accogliendo l'auspicio espresso anche dall'AGCM nel suo parere ed evitando il prolungarsi e consolidarsi dei pesanti effetti distorsivi derivanti dal mancato superamento della maggior tutela.

In merito poi agli elementi di maggior dettaglio caratterizzanti le procedure concorsuali, riteniamo che una **dimensione dei lotti non superiore ai 200.000 clienti favorirebbe anche una più ampia partecipazione alle procedure, garantendo anche così meglio la pluralità e la concorrenzialità del mercato.**

Ribadiamo inoltre la necessità che il meccanismo di selezione dei futuri esercenti il servizio di tutele gradualmente non venga caratterizzato da dinamiche di competizione esasperata che potrebbero spingere i prezzi di assegnazione a ribassi eccessivi. L'eventuale presenza di **un congruo floor alle offerte presentabili da parte degli operatori potrebbe da un lato prevenire la fruizione di indebiti vantaggi da parte delle aziende dominanti** e caratterizzate da una presenza territoriale radicata e dall'altro **limitare offerte troppo aggressive, offerte che potrebbero di fatto poi comportare situazioni di elevato rischio economico-finanziario per gli operatori, con i conseguenti più che prevedibili impatti negativi anche sui consumatori finali.**